

Legge di Bilancio 2022

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ([link](#)) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, c.d. **Ddl Bilancio 2022**, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 di venerdì 31 dicembre 2021.

Il testo del disegno di legge di bilancio, licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre e trasmesso al Senato per l'avvio dell'esame parlamentare il 12 novembre, è il risultato di un lungo lavoro di confronto tra il Governo e la maggioranza in particolar modo su temi quali il Superbonus 110%, il caro bollette, la revisione delle aliquote IRPEF, e misure di contrasto alle delocalizzazioni delle imprese.

Di seguito una sintesi delle maggiori disposizioni di interesse.

Appalti, Infrastrutture e Trasporti

Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (comma 392)

La disposizione istituisce presso il MIMS il “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile”, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del pacchetto “Fit for 55”. Prevede che con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia, siano definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale saranno determinati con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia.

Metropolitane nelle grandi aree urbane (comma 393)

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, comprese le attività di progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile. Le modalità di assegnazione delle risorse saranno definite con un decreto del MIMS, di concerto con il MEF, da adottare entro il 28 febbraio 2022.

Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica (comma 394)

La disposizione autorizza, in favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA, la spesa complessiva di 5.000 milioni di



euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035 per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto A/V e A/C sulla linea ferroviaria adriatica, anche per l'inserimento nella rete core Ten-T. Le risorse saranno immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della disposizione.

Contratto di programma RFI (commi 395-396)

La disposizione autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte investimenti 2022-2026. Autorizzata inoltre la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027.

Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (commi 398-399)

La disposizione modifica la disposizione prevista dal c.d. DL Sostegni-bis e prevede che il MIMS rilevi entro il 31 marzo 2022 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi anche nel secondo semestre del 2021 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, per, appunto, fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nel corso di tutto il 2021. Conseguentemente, prevede che la compensazione prevista dal DL Sostegni-bis in aumento o diminuzione sia determinata applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi rilevate dai decreti del MIMS alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Per le variazioni in aumento dispone, a pena di decadenza, che l'appaltatore presenti alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del MIMS. Autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2022 per l'attuazione delle disposizioni.

Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane (commi 405-406)

Si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni per il 2023, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane. I criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse sono decise con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanare entro il 28 febbraio 2022.

Messa in sicurezza strade (commi 407-414)

La disposizione prevede sia per il 2022 sia per il 2023 che siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni per il 2023. I contributi sono assegnati entro il 15 gennaio 2022 e il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022.

Rifinanziamento progettazione (comma 415)

Sono stanziati 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 per i contributi assegnabili agli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico



delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Prevede inoltre che per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Ponti e viadotti (commi 531-532)

Si prevede l'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza. Le modalità di riparto a Città Metropolitane e Province sono definite tramite Decreto del MIMS, da emanare entro il 30 giugno 2023.

Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (commi 534-542)

Sono stanziati 300 milioni per il 2022 per interventi di rigenerazione urbana in Comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che non sono già titolari di ulteriori risorse stanziare con il DPCM 21 gennaio 2021. Tali Comuni comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insieme di interventi al Ministero dell'Interno entro il 31 marzo 2022. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022.

Finanziamento al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 649)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa di 1.45 miliardi per il 2021 l'autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti, a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, a favore di RFI.

Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS (commi 809-811)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del riconoscimento del contributo previsto in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2019 ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli un sistema di riqualificazione elettrica (limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022). Inoltre, si prevede che per dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, si specifica che le risorse del Fondo dedicato siano destinate all'adeguamento del sottosistema di bordo di classe B SCMT/SSC o ERTMS B2 comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS B3 MR1 comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC.

Finanziamento del Fondo salva-opere (comma 815)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa di un milione di euro il Fondo Salva-opere per il 2022 già istituito nello stato di previsione del MIMS.

Building

Proroga Superbonus (comma 28 lettere a)- e), g)-l))

La disposizione, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede la proroga della disciplina del

Superbonus, come segue:

- Persone fisiche su unità immobiliari. Proroga al 31 dicembre 2022 del Superbonus con aliquota al 110% per gli interventi per cui alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori. Durante l'esame al Senato, eliminati i vincoli previgenti relativi al conseguimento della CILA entro il 30 settembre 2021 e al valore ISSE a 25.000€.
- Condomini, multiproprietà e onlus. Proroga il Superbonus al 31 dicembre 2025, con aliquote decrescenti: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La proroga relativa alle Onlus è stata introdotta durante l'esame al Senato.
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa e istituti IACP. Proroga il Superbonus con aliquota al 110% agli interventi realizzati fino al 30 giugno 2023. Predisporre un'ulteriore proroga alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi per cui al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Per quanto riguarda gli IACP, durante l'esame al Senato il Superbonus è stato esteso negli stessi termini di cui sopra anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.
- Estensione interventi trainati. Prevede l'applicazione della proroga del Superbonus nei termini temporali previsti dal Ddl Bilancio anche agli altri interventi "trainati" già previsti nel quadro normativo del Superbonus stesso: interventi trainati Ecobonus, abbattimento barriere architettoniche per portatori di handicap e over 65, monitoraggio antisismico, installazione pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica.

Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici (comma 28, lettera f)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, stabilisce che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione fiscale ammissibile per gli incentivi fiscali alla ricostruzione spetta, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (comma 29)

La disposizione, modificata durante l'esame al Senato, proroga: a) agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di usufruire delle detrazioni per interventi in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconto in fatture o credito d'imposta cedibile a banche e intermediari finanziari; b) al 31 dicembre 2025, la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal Superbonus (interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici).

Sono inoltre recepiti nel provvedimento i contenuti del DL Frodi superbonus, prevedendo in particolare:

- l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito /sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% (recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e bonus colonnine di ricarica).
- l'obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati, facendo riferimento oltre ai prezzari già individuati (prezziario DEI) anche ai valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni, con decreto del MITE da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Le modifiche apportate al Senato chiariscono come rientrino tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parole, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. Viene inoltre previsto che le disposizioni relative al DL Frodi Superbonus non si applichino, e dunque non sia previsto l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni, per le opere già classificate come "attività di



edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (ad eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. bonus facciate).

Infine, tra le modifiche introdotte al Senato si includono tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti (comma 30)

La disposizione, introdotta durante l’esame al Senato, prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate (AdE) di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fatture, nei casi in cui vengano rilevati particolari profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. La decisione di sospensione da parte dell’AdE può avvenire entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, mentre i profili di rischio sono individuati in riferimento a: coerenza e regolarità dei dati indicati; dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui i crediti sono correlati; analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Si prevede poi che, se all’esito del controllo risultassero confermati i rischi, la comunicazione è da considerarsi non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In caso contrario, decorso il periodo di sospensione dei 30 giorni, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Inoltre, si prevede che gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

Controlli dell’Agenzia delle entrate (commi 31-36)

La disposizione, introdotta durante l’esame al Senato, riproducendo anche alcuni contenuti del DL Frodi Superbonus, chiarisce i poteri dell’AdE nell’ambito dei controlli sull’impiego della misura, nonché in materia di agevolazioni e contributi a fondo perduto. In particolare:

- Poteri accertamento AdE. Si chiarisce che l’AdE esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e i poteri di accertamento e riscossione dell’IVA con riferimento sia alla fruizione del Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito, sia agevolazioni e contributi a fondo perduto, introdotti a seguito dell’emergenza Covid-19.
- Recupero importi non versati. Si prevede che per il recupero degli importi dovuti non versati l’Agenzia delle Entrate procede con l’emanazione di un atto di recupero motivato da notificare al contribuente.
- Competenze giudice tributario. Si prevede che le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia (comma 37)

Ad eccezione della misura in materia di Bonus mobili, si prevede:

- Ecobonus. La proroga dell’Ecobonus efficienza energetica al 31 dicembre 2024.
- Micro-cogeneratori e climatizzazione. La proroga delle detrazioni per le spese di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, al 31 dicembre 2024.
- Bonus ristrutturazioni. La proroga del Bonus Ristrutturazioni al 31 dicembre 2024.
- Bonus mobili. La proroga del Bonus mobili ed elettrodomestici al 2024. In tal senso, si armonizza la dicitura della detrazione con le nuove norme UE in materia di etichettatura energetica, prevedendo

che il bonus mobili sia fruibile per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Inoltre, in materia di bonus mobili, è stato modificato il limite dell'ammontare massimo complessivo della spesa, che è stato portato a 10.000 euro per il 2022, e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (nella previsione iniziale, la Manovra prevedeva il limite di 5.000 euro già a partire dal 2022).

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (comma 42)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, istituisce un nuovo credito d'imposta per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In dettaglio:

- **Credito barriere.** Per le spese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 introduce una nuova detrazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, pari al 75% delle quote sostenute da ripartire in cinque quote annuali.
- **Massimali.** Sono previsti i seguenti massimali di spesa su cui calcolare la detrazione: 50.000 euro per unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di plurifamiliari funzionalmente indipendente con accessi autonomi; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- **Automazione impianti.** La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
- **Bonifica.** La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
- **Sconto in fattura/cessione credito.** Anche a questa detrazione si applicano le norme previste dal DL Rilancio per cessione del credito e sconto in fattura.

Fattori di conversione in energia primaria Superbonus (comma 43)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, sana la situazione relativa al Superbonus sugli edifici dotati di teleriscaldamento. In particolare, si prevede che per i vettori energetici si applichino sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche in caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi, ai fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali previsti dal DM "Requisiti tecnici" del 6 agosto 2020.

Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia (commi 263-267)

La disposizione, non modificata durante l'esame al Senato, prevede un ulteriore finanziamento pari a 2 miliardi di euro del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in ambito sanitario rispetto ai 32 già stanziati con la Legge di Bilancio 2021. L'accesso a queste risorse è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.

Manutenzione scuole (comma 533)

La disposizione, non modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di Province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, lo stanziamento 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro

per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036. Si prevede inoltre che per l'attuazione di tali disposizioni per il periodo 2030-2036 sia emanato un DPCM entro il 30 giugno 2029.

Energia

Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas (commi 503-512)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede un intervento volto a ridurre gli incrementi che si registreranno nelle bollette di famiglie e imprese per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per il primo trimestre del 2022 articolato come segue:

- conferma l'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;
- riduce a 5% l'IVA per il gas naturale, per tutte le utenze;
- conferma il sostanziale annullamento degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;
- potenzia nuovamente il bonus sociale elettrico e del gas.

Semplificazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica (comma 514)

È istituito, nello stato di previsione del MiTE, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati a calamità naturali. Dispone inoltre di modificare la natura del Fondo nazionale dell'efficienza energetica da rotativa a mista, e di prevedere una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a partire dal 2022.

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili (comma 812)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che, ai fini dell'IRPEF, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto del DL 116/2014. Per la misura sono stanziati 3 milioni di euro.

Produzione energia idroelettrica da acque da approvvigionamento potabile (comma 821)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possano avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente dovrà quindi esprimere entro 120 giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Si prevede inoltre che per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti (si applicano anche in tali casi i canoni annui per le utenze di acqua pubblica individuate dal testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici). La norma prevede infine che le caratteristiche degli impianti idroelettrici debbano consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti come canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.

Ambiente

Plastic e sugar tax (comma 12)

L'entrata in vigore dell'imposta sui MACSI - Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) è rinviata al 1° gennaio 2023. Si tratta della quarta disposizione di proroga che consente di evitare l'applicazione di due imposte che, sin dalla loro introduzione, hanno evidenziato numerosi profili di criticità e sollevato forti perplessità sulla loro adeguatezza a raggiungere il risultato etico-ambientale, nonché di gettito erariale prefisso. La struttura delle due imposte, teorizzata nel 2019, peraltro, non appare allineata con le riflessioni avviate in ambito europeo e con le linee di intervento di riforma nazionale che hanno seguito il recente periodo emergenziale. Si auspica, pertanto, che tale differimento sia solamente un ulteriore passo verso la definitiva abrogazione delle due imposte.

Fondo italiano per il clima (commi 488-497)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame al Senato principalmente per quanto riguarda la composizione degli strumenti finanziari attraverso i quali il Fondo in oggetto può intervenire, istituisce e disciplina il Fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, che può essere incrementato con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. Finanzia interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito. Gli interventi del Fondo saranno destinati in primis ai Paesi terzi individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo OCSE-DAC.

Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (comma 498)

È istituito presso il Ministero della Transizione ecologica un Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Per il Fondo viene previsto uno stanziamento di 50 milioni per il 2023, 100 milioni per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025 e 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo verranno definite con appositi decreti del MiTE, di concerto con il MEF, il MISE, il MIPAAF, il MIMS e del Ministero della Salute - in base agli aspetti di competenza - anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma.

Digitale

Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica (comma 808)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, rifinanzia con 1 milione di euro per il 2022 il Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per la difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale.

Imprese e Industria

Modifiche alla disciplina del Patent Box (commi 10 e 11)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, modifica la disciplina prevista dal DL Fiscale/Lavoro in materia di Patent Box.



Sono in parte riviste le modifiche introdotte dal DL Fiscale prevedendo l'incremento dal 90% al 110% della maggiorazione riconosciuta per i costi di R&S relativi a brevetti industriali, software protetto da copyright, disegni e modelli, che siano dal soggetto utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Vengono esclusi dal beneficio i marchi d'impresa e il know-how (processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Confermato il definitivo superamento della precedente misura, nota come patent box, consistente in una parziale detassazione del reddito ritraibile dall'utilizzo di beni immateriali: la nuova misura incide in maniera più significativa sui costi di R&S, a prescindere dalla marginalità degli intangibili.

Si supera il divieto di cumulo tra il nuovo beneficio e il credito d'imposta ricerca e sviluppo e si chiariscono alcuni aspetti temporali della misura: nel dettaglio, le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione in GU della legge di bilancio e ai periodi successivi. I soggetti che abbiano già esercitato o che esercitino opzione per il "vecchio" patent box potranno decidere se continuare con tale regime o applicare il nuovo.

Una novità significativa anche l'introduzione di un meccanismo di recapture - con un limite fissato a 8 anni precedenti - in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che abbiano contribuito all'ottenimento di un titolo di privativa industriale utilizzato dall'impresa.

Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0" (comma 44)

Sono modificati i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. In particolare:

- Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Compresi nell'allegato A). Il credito d'imposta viene riconosciuto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura di: 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (attualmente 50%); 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro (attualmente al 30%); 5% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro (attualmente al 10%).
- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Compresi nell'allegato B).
 - Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) viene riconosciuto un credito d'imposta del 20% del costo, per un massimo annuale di 1 milione di euro di costi ammissibili. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing (attualmente già al 20%).
 - Per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, qualora entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, per un massimo annuale di 1 milione di euro di costi ammissibili. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing.
 - Per investimenti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, qualora entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, per un massimo annuale di 1 milione di euro di costi ammissibili. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45)

Sono rimodulate le aliquote e i termini di fruizione del credito d'imposta per attività in R&D previsto dalla Legge di Bilancio 2019:

- Per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico è riconosciuto un credito d'imposta pari a: 20% fino al 31 dicembre 2022, per spese fino a 4 milioni di euro (attualmente al 20%); 10% dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2031, per spese fino a 5 milioni di euro (attualmente al 20%).
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati, è riconosciuto un credito d'imposta pari a: 10% fino al 31 dicembre 2023, per spese fino a 2 milioni di euro (attualmente al 10%); 5% dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, per spese fino a 2 milioni di euro (attualmente al 10%).
- Per le attività di design e ideazione estetica, è riconosciuto un credito d'imposta pari a: 10% fino al 31 dicembre 2023, per spese fino a 2 milioni di euro (attualmente al 10%); 5% dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, per spese fino a 2 milioni di euro (attualmente al 10%).
- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura di: 15% fino al 31 dicembre 2022, per spese fino a 2 milioni di euro (attualmente al 15%); 10% per il 2023, per spese fino a 4 milioni di euro (attualmente al 15%); 5% per 2024 e 2025, per spese fino a 4 milioni di euro (attualmente al 15%).

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla Legge di Bilancio 2018 e al contempo ne riduce l'importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.

Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" (commi 47 e 48)

Si prevede l'incremento all'autorizzazione di spesa per la misura "Nuova Sabatini" a sostegno di medie, piccole e micro imprese di 240 milioni per il 2022 e il 2023, 120 milioni per 2024, 2025 e 2026 e 60 milioni per il 2027. Inoltre prevede che i contributi non siano versati in un'unica soluzione, ma in più quote, ad eccezione di finanziamenti con importo inferiore a 200.000 euro.

Fondo di garanzia PMI (commi 53-58)

La disposizione, non modificata durante l'esame al Senato, prevede quanto segue.

- A partire dal 1° gennaio 2022, sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura all'80% i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari erogati a favore di imprese la cui attività è stata danneggiata dal Covid-19 purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore a 30.000 euro.
- Il limite temporale fino al 30 giugno 2022 della concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione previsto dal MISE in materia di approvazione delle condizioni di ammissibilità.
- Si estende fino al giugno 2022 l'applicazione delle agevolazioni in termini di garanzie già previste per le PMI. Si prevede inoltre che le garanzie siano concesse a titolo gratuito fino al 1° aprile 2022, e dal 1° aprile in poi previo pagamento di una Commissione da versare al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
- Proroga fino al 30 giugno 2022 la possibilità delle risorse del Fondo di garanzia costituito presso il

Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI, di essere destinate all'erogazione delle garanzie in favore di in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

- Alle richieste di ammissione al fondo non si applica la disciplina recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
- Dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità stabilito dal MISE.
- Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione alla parte IX - Modelli di valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali del MISE, sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.
- Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del citato Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
- Per il 2022, il limite cumulato massimo di assunzione dell'impegno che il Fondo può assumere è fissato a 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese (comma 59)

Si prorogano le norme a favore della liquidità delle imprese previste dal DL Liquidità del 2020 dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

Garanzia green (commi 60 e 61)

Si prevede che le risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili, siano determinate per gli esercizi successivi al 2020, con la Legge di Bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal e si stabiliscono (comma 61) per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal (565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro).

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 380)

È incrementato di 5 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per il 2024



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui al DL Rilancio.

Fondo per il sostegno alla transizione industriale (commi 478-479)

La disposizione, modificata durante l'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, volto a promuovere l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee relative alla lotta ai cambiamenti climatici. Con le risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo ai settori energivori, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Al Senato è stato stralciato il riferimento alla possibilità di utilizzare tali risorse per investimenti, da parte delle imprese, per la cattura, il sequestro e il riutilizzo di CO2.

Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere (comma 660)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro di un "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere" con una dotazione di 3 milioni per il 2022.

Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno (comma 997)

La disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che il Ministero del Sud, di concerto con il MISE, possa individuare un soggetto altamente qualificato dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, con sede nel Mezzogiorno, per realizzare un programma di interventi al fine di: individuare e aggregare università e istituti di ricerca pubblica; sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup; offrire servizi formativi e advisory ai fondatori di startup innovative per assisterli nella loro evoluzione; mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciali; individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale.

Il programma conferisce priorità a settori imprenditoriali di particolare rilevanza economica all'information technology, agroalimentare, biomedicale, farmaceutico, all'automotive e all'aerospaziale. Viene autorizzata quindi una spesa di 6 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo di coesione e sociale.